



COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

Area AA.GG. - Servizi alla Persona

DETERMINAZIONE

N. 57 DEL 16/05/2025/Area AA.GG. - Servizi alla Persona

N. 235 DEL 16/05/2025 REG. GEN.

*Servizio Gestione giuridica del
personale*

OGGETTO: Concessione congedo straordinario retribuito al dipendente (omissis), ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs n. 151/2001 e ss.mm.ii.. Periodo dal 19.05.2025 al 31.12.2025.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che lo stesso:

- ✓ è stato legittimato a predisporre la proposta del presente atto in ragione delle direttive ricevute dal Responsabile dell'Area AA.GG. - Servizi alla Persona;
- ✓ nell'adozione del presente atto:
 - a. non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
 - b. non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

▪ **Atteso** che con nota prot. n. 3803/2025, il/la dipendente di questo ente “omissis” titolare di contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato, appartenente all’area degli istruttori, chiede ai sensi dell’art. 42 comma 5 del D. Lgs. 151/2001 e ss.mm.ii., di poter usufruire, per il **periodo 19 maggio 2025 – 31 dicembre 2025** del congedo straordinario retribuito per assistenza a soggetto portatore di handicap in situazione di gravità, in modo frazionato a giorni interi e non a ore;

▪ **Vista** la copia del verbale della Commissione Medica per l’Accertamento dell’Handicap (Centro medico Legale INPS di Messina) in favore del Sig. “omissis” parente di secondo grado del richiedente, ai sensi e per gli effetti della legge 5/02/1992 n. 104, da cui risulta il riconoscimento di portatore di handicap in situazione di gravità, non oggetto di revisione;

Visti:

- l’art. 42, comma 5, del D. Lgs. 151/2001, così come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. n), del D.Lgs. 105/2022, che testualmente recita:
- 1. “5. Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.»;
- 2. “5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto”.
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 19 del 30/01/09, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/01 nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave;
- la lettera circolare del 18/02/2010 Prot. 3884 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che fornisce l’esatta interpretazione del concetto del requisito di convivenza;

Verificato che, l’istanza è stata presentata, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa di riferimento, al competente ufficio per l’adozione del provvedimento e che, nella nota stessa la richiedente ha dichiarato l’esistenza dei requisiti essenziali per ottenere il beneficio;

Considerato:

- che, così come disposto dal comma 5-ter dell’art. 42 del D.Lgs. 26.03.2001, n. 151, durante il periodo di congedo straordinario, (*omissis*) richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa;
- che, il comma 5-quinquies del citato art. 42 testualmente recita: *Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell’[articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53](#)*;

Vista la circolare I.N.P.D.A.P. n. 22 del 28/12/2011.

Richiamati:

- il comma 4 dell'art. 33 del CCNL del 21/05/2018 che recita: "Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche di legge, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall'art. 1 della legge 13 luglio 1967 n. 584 come sostituito dall'art. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e dall'art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52, nonché ai permessi e congedi di cui all'art. 4, comma 1, della legge n.53/2000, fermo restando quanto previsto per i permessi per lutto, per i quali trova applicazione in via esclusiva l'art. 31, comma 1, 40 secondo alinea. Trovano inoltre applicazione le disposizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 119/2011 in materia di congedo per cure per gli invalidi".
- il Decreto Ministeriale del 21/07/2000 n. 278 "Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari";
- il D.Lgs. n. 119 del 18/07/2011 ad oggetto "Attuazione dell'art. 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi";
- la circolare n. 1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri DFP 0005241 P-4.17.1.7.5 del 03/02/2012 ad oggetto "Modifiche alla disciplina in materia di permessi e congedi per l'assistenza alle persone con disabilità – decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 ("Attuazione dell'art. 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi");
- il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri DFP 003667 P-4.17.1.7.5 del 12/09/2012 ad oggetto "Congedo ex art. 42, comma 5 e ss., D. Lgs. 151/2001 – personale in regime di part - time verticale;
- il messaggio INPS n. 4143 del 22.11.2023 – Punto 1) Riconoscimento dei benefici.

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.;

Rilevato che il dipendente (*omissis*), ha già usufruito di n. 10 giorni di congedo straordinario di cui alla Legge in oggetto, autorizzati con precedenti atti;

Verificato che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del vigente Codice di Comportamento del Comune di Longi, in capo a questo Responsabile del Procedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali e anche di natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione.

Attestata la regolarità dell'istruttoria svolta da questo Responsabile del Procedimento, nonché l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa, e la conformità a leggi, statuto e regolamenti.

Accertato che, per quanto sopra esposto, e sulla base della documentazione acquisita agli atti, ricorrono gli estremi per la concessione al dipendente (*omissis*) in questione del congedo straordinario retribuito, ai sensi l'art. 42, c. 5, del D.lgs 151/2001 e ss.m.ii.;

Visti:

- ✓ l'articolo 51 della legge n. 142/90, modificato dall'art. 6 della legge n. 127/97 e il D Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili dei servizi;
- ✓ il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e il vigente regolamento comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- ✓ il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Deliberazioni di G.C. n. 158/2008 – n. 148/2009 – n. 228/2009 – n. 67/2020), modificato e integrato con Deliberazione di G.C. n. 1 del 09.01.2025, avente per oggetto "Approvazione del nuovo organigramma e funzionigramma. Riarticolazione organizzativa dei servizi e degli uffici assegnati alle aree gestionali";
- ✓ il provvedimento n. 1 del 13 gennaio 2025, con il quale il Sindaco, tra l'altro, ha conferito le funzioni di Responsabile dell'Area AA. GG. – Servizi alla Persona e dei rispettivi servizi al Vice Sindaco Carmelo Caputo;
- ✓ il nuovo C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali – Periodo 2019 - 2021
- ✓ la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL;
- ✓ il D.Lgs n. 105/2022.

Accertata la propria competenza per come su esposto.

Per i motivi sopra descritti

PROPONE

Di prendere atto della richiesta del dipendente di questo ente "*omissis*" titolare di contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato, appartenente all'area degli istruttori, relativa alla concessione dei benefici, ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D. Lgs. 151/2001 e ss.mm.ii., di poter usufruire per il **periodo 19 maggio 2025 – 31 dicembre 2025** del congedo straordinario retribuito per assistenza a soggetto portatore di handicap in situazione di gravità, in modo frazionato a giorni interi e non a ore;

Di dare atto che, dall'esame della documentazione presentata a corredo dell'istanza, sussistono le condizioni del diritto richiesto.

Di riconoscere al suddetto dipendente “omissis”, sulla base della documentazione presentata, dalla quale si rileva che sussistono le condizioni per la concessione del diritto, la fruizione del congedo, di cui dell’art. 42 comma 5 del D. Lgs. 151/2001 e ss.mm.ii, in modo frazionato a giorni interi e non a ore, per l’assistenza al Sig. “omissis”, **con decorrenza dal 19.05.2025 fino al 31.12.2025**, per la quale già usufruisce dei benefici di cui all’art. 33 comma 3 della legge 104/92, e, nel rispetto delle condizioni dei vari riferimenti legislativi e contrattuali in premessa citati.

Di precisare che:

- i suddetti benefici non possono essere fruiti nelle medesime giornate, trattandosi di istituti rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità e devono, quindi, intendersi alternativi;
- per il congedo richiesto in modo frazionato è necessaria l’effettiva ripresa del lavoro tra un periodo di assenza e il successivo;
- il dipendente di che trattasi, è tenuto, in caso di accertamento del venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei benefici, a darne tempestiva comunicazione, in quanto decade dai diritti di cui all’art. 42 comma 5 del D. Lgs. 151/2001 e ss.mm.ii;

Di dare atto, che ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii, dell’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del vigente Codice di Comportamento del Comune di Longi, relativamente al presente procedimento, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, in capo a questo Responsabile del Procedimento.

Di demandare al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, per quanto di competenza, gli adempimenti connessi alla regolarizzazione della posizione retributiva e contributiva del dipendente (*omissis*), per le giornate considerate nel periodo di congedo richiesto in modo frazionato a giorni interi e non a ore.

Di demandare al Responsabile del Servizio Gestione del Personale, per quanto di propria competenza, l’adeguamento del calcolo delle ferie spettanti, e ogni utile adempimento connesso alla corretta gestione dell’istituto “Congedo Straordinario”.

Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile di Area di appartenenza del dipendente così autorizzato, per eventuali provvedimenti di conseguenza ed all’interessato per il godimento del permesso retribuito concesso;

Di dare atto, infine, che la presente determinazione:

- diviene esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità tecnica e contabile;
- va pubblicata all’albo on-line di questo ente per 15 giorni consecutivi;

Il Responsabile del Procedimento

Giuseppe Bellissimo

IL Responsabile dell'Area AA. GG. - SERVIZI ALLA PERSONA

Vista la proposta di determinazione avanzata dal responsabile del procedimento, allegata al presente provvedimento, che ha attestato la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per tutti i profili di propria competenza;

Atteso che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii, dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del vigente Codice di Comportamento del Comune di Longi, relativamente al presente procedimento, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, in capo al Responsabile del Procedimento ed in capo al Responsabile di Area;

Visti:

- l'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, modificato dall'articolo 6 della legge 15 maggio 1997 n. 127 e il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili delle aree;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e il vigente regolamento comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il provvedimento n. 1 del 13 gennaio 2025, con il quale il Sindaco, tra l'altro, ha nominato il Vice Sindaco **Carmelo Caputo Responsabile dell'Area AA. GG. – Servizi alla Persona** con funzioni dirigenziali;
- le leggi regionali 3 dicembre 2001, n. 44; 11 dicembre 1991, n. 48; 7 settembre 1998, n. 23 e 23 dicembre 2000, n. 30.

Atteso che l'adozione del presente provvedimento, rientra nelle specifiche competenze di questo Responsabile di Area, ai sensi:

- ♦ dell'art. 183, comma 9° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- ♦ del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- ♦ del provvedimento sindacale n. 1 del 13 gennaio 2025.

DETERMINA

- **DI APPROVARE** la superiore proposta di determinazione che si intende integralmente trascritta nel presente dispositivo;
- **DI DISPORRE**, a cura della segreteria, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. n° 50/2016, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale - sezione "Amministrazione trasparente";
- **DI DARE MANDATO** al responsabile preposto di pubblicare il presente provvedimento:
 - per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;
 - nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Pubblicità Notizia" (L.R. n. 22/2008 e ss.mm.ii.), e, nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Amministrazione Trasparente", in ottemperanza a quanto disposto dal decreto Legislativo n. 33/2013
- **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diventa esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Responsabile dell'area economico-finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile
Dell'Area AA. GG. – Servizi alla Persona
Carmelo Caputo

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di LONGI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

lidia zingales in data 19/05/2025
Carmelo Caputo in data 16/05/2025

Area AA.GG. - Servizi alla Persona

A seguito di attestazione dell'addetto alla Pubblicazione,

si certifica

che, copia della presente determinazione, sarà pubblicata **all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 19/05/2025 al 03/06/2025**

LONGI, 19/05/2025

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AA.GG. – SERVIZI ALLA PERSONA